



COMUNE di CAMPI BISENZIO  
Provincia di FIRENZE

## DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI

APPROVATO con DELIBERAZIONE di GIUNTA COMUNALE n. 191 del 24.10.2008

*Allegato al "Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici", approvato con deliberazione G.C. 342 del 23.10.2001 e successive modifiche*

## Indice

<i>Art. 1 - Ambito di applicazione.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 - Tipologie contrattuali e definizioni.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 3 - Programmazione annuale e limiti di spesa.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 4 - Criteri per il conferimento di incarichi.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 5 – Procedura e modalità operative di affidamento.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 6 - Procedure comparative per la selezione.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 7 – Casi di individuazione diretta.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 8 – Elenchi di accreditamento.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 9 - Formalizzazione dell'incarico e verifica dell'esecuzione.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 10 - Pubblicazione dell'affidamento di incarichi.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 11 - Normative particolari.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 12 - Responsabilità.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 13 – Invio del Regolamento e comunicazioni alla Corte dei Conti.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 14 - Disapplicazioni e norme di rinvio.....</i>	<i>10</i>

## ***Art. 1 - Ambito di applicazione***

1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano agli incarichi di collaborazione sia di natura coordinata e continuativa che di natura occasionale (non abituale o professionale), conferiti sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 2222 - 2228 e 2229 - 2238 del codice civile, nel rispetto di eventuali limiti di spesa previsti dalla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico.
2. Nella disciplina del presente regolamento sono escluse le seguenti tipologie:
  - a. incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione, in relazione alla natura fiduciaria del rapporto, nonché gli incarichi inerenti attività notarili;
  - b. incarichi professionali di attività di progettazione coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto di cui all'art. 91 comma 8 del D. Lgs. 163/2006;
  - c. incarichi relativi a servizi di ricerca e sviluppo (indicati al n. 8 nell'allegato IIA al d.lgs 163/2006);
  - d. incarichi relativi a servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili (indicati al n. 9 nell'allegato IIA al d.lgs 163/2006);
  - e. incarichi relativi a servizi di consulenza gestionale (indicati al n. 11 nell'allegato IIA al d.lgs.163/2006)
  - f. incarichi relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi (indicati al n. 12 nell'allegato IIA al d.lgs 163/2006)
  - g. incarichi relativi a servizi attinenti l'istruzione, anche professionale (indicati al n. 24 nell'allegato IIB al d.lgs. 163/2006)
  - h. incarichi relativi a servizi ricreativi, culturali e sportivi (indicati al n. 26 nell'allegato IIB al d.lgs. 163/2006)
  - i. incarichi conferiti a soggetti esterni quali componenti di commissioni di concorso e selezione pubblica per l'accesso agli impieghi;
  - j. incarichi di componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
  - k. incarichi connessi a funzioni di supporto e formazione rivolte agli organi comunali, derivanti da progetti o proposte in condivisione con altri soggetti istituzionali (Prefettura, Regione, Provincia, ecc.) e associazioni rappresentative degli Enti Locali (ANCI, Lega delle Autonomie).

## **Art. 2 - Tipologie contrattuali e definizioni**

1. Gli incarichi di collaborazione (o "collaborazioni") conferiti a soggetti esterni rivestono una delle tipologie contrattuali di seguito definite (a cui corrispondono precisi obblighi fiscali e/o contributivi) da specificarsi nel contratto (o, in mancanza di questo, nella determinazione) di incarico:
  - a. per "**collaborazione coordinata e continuativa**" deve intendersi la prestazione d'opera, svolta senza assunzione di rischio economico ed organizzazione tipiche dell'impresa, ai sensi degli artt. 2222 - 2228 del codice civile, mediante una pluralità di prestazioni ripetute in modo continuativo nel tempo e collegate funzionalmente all'attività esercitata dal committente, in assenza di una subordinazione ed in un ambito prestabilito dal committente stesso per il perseguimento di un determinato obiettivo.
  - b. per "**collaborazione occasionale non abituale**" o "**collaborazione occasionale**" deve intendersi la prestazione d'opera, svolta senza assunzione di rischio economico ed organizzazione tipiche dell'impresa, ai sensi degli artt. 2222 - 2228 del codice civile, in modo saltuario o con l'esecuzione di una o più prestazioni occasionali.
  - c. per "**collaborazione occasionale professionale**" o "**incarico professionale**" deve intendersi la prestazione intellettuale svolta da soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva, senza assunzione di rischio economico ed organizzazione tipiche dell'impresa, ai sensi degli artt. 2229 - 2238 del codice civile.
2. Gli incarichi predetti, a prescindere dalla denominazione della tipologia contrattuale, si distinguono a seconda dell'oggetto dell'attività in incarichi di studio, ricerca, consulenza ed incarichi inerenti lo svolgimento di altre attività:
  - a. **incarichi di studio**: consistono in prestazioni che si traducono nello studio, nell'esame e nella soluzione di problematiche specifiche inerenti l'attività dell'ente con il fine di predisporre un elaborato e produrre un risultato che diverrà proprio dell'Amministrazione;
  - b. **incarichi di ricerca**: consistono in prestazioni dirette alla realizzazione ed attuazione di progetti di ricerca e/o di innovazione e sviluppo tecnologico nonché in prestazioni inerenti il supporto alla ricerca;
  - c. **incarichi di consulenza**: consistono in pareri, valutazioni ed espressioni di giudizio su specifiche questioni.
  - d. **altri incarichi**: consistono in prestazioni con oggetto non corrispondente alla classificazione suddetta, quali ad esempio le attività inerenti il supporto ai servizi

amministrativi o tecnici dell'ente.

3. Gli incarichi di studio, ricerca e consulenza sono finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'amministrazione; gli altri sono incarichi a contenuto operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'Amministrazione, dai soggetti in essa operanti e dai cittadini.

### ***Art. 3 - Programmazione annuale e limiti di spesa***

1. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'Amministrazione, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, può avvenire solo nell'ambito delle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; tale programma si intende ricompreso in apposita sezione della relazione previsionale e programmatica approvata contestualmente al Bilancio di Previsione dell'Ente al sensi del citato art. 42, comma 2, lett. b) D.Lgs. 267/2000;
2. Il limite massimo di spesa per il conferimento degli incarichi oggetto del presente regolamento è fissato nel bilancio di previsione dell'Ente.

### ***Art. 4 - Criteri per il conferimento di incarichi***

1. Il conferimento degli incarichi è subordinato ai seguenti criteri:
  - a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione ed a obiettivi e progetti specifici e determinati;
  - b. l'Amministrazione deve aver preliminarmente accertato - tramite reale ricognizione - l'impossibilità oggettiva di utilizzo delle risorse umane disponibili al suo interno;
  - c. il ricorso alla collaborazione esterna deve essere straordinario ed eccezionale, di natura temporanea e deve riguardare prestazioni di alta e comprovata professionalità;
  - d. devono essere preventivamente determinati:
    - durata (esatta o, in caso di indeterminabilità, indicativa);
    - luogo;
    - oggetto; l'avviso può contenere una descrizione di massima della prestazione da eseguire con l'invito a presentare una proposta di effettuazione della prestazione;
    - compenso ed eventuali rimborsi spesa;
  - e. dev'essere attivata procedura pubblica comparativa e di selezione secondo criteri e

modalità prefissate;

- f. l'incaricato deve possedere particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in relazione alla tipologia di incarico da affidare, oltre eventuali requisiti e titoli specifici, se richiesti dall'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 46 della Legge 133/2008.

#### ***Art. 5 – Procedura e modalità operative di affidamento***

1. La competenza per l'affidamento degli incarichi spetta, relativamente agli ambiti di responsabilità assegnati, al Direttore Generale, ai Dirigenti e ai soggetti con competenze in materia gestionale, in quanto previsto negli atti d'incarico.
2. Il soggetto competente al conferimento dell'incarico, come individuato al precedente comma 1, verifica l'esistenza all'interno dell'ente di professionalità in grado di adempiere alle prestazioni richieste.
3. Sulla base della verifica espletata, sentiti i responsabili delle strutture interessate, il soggetto competente al conferimento dell'incarico attesta l'esistenza o meno di professionalità all'interno della struttura organizzativa dell'Ente in grado di adempiere alle prestazioni richieste ovvero dichiara l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente.
4. Si considerano casi di impossibilità oggettiva tutte le situazioni di natura organizzativa che non consentono di distogliere risorse professionali, pur esistenti e qualificate, senza creare nocumento alle strutture di appartenenza e gravi ritardi negli adempimenti delle attività istituzionali.

#### ***Art. 6 - Procedure comparative per la selezione***

1. Il soggetto competente stabilisce nella determina a contrattare di pubblicare un avviso di selezione per almeno 10 giorni all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale oppure di procedere all'invito di solo alcuni soggetti (eventualmente attingendo dagli elenchi di accreditamento di cui all'art. 8).
2. La selezione viene svolta valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri da indicare nella determina a contrattare:
  - a. abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
  - b. (se richiesto dall'avviso) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta

- desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c. (se richiesto dall'avviso) tempistica di realizzazione delle attività oggetto dell'incarico;
  - d. compenso ed eventuali rimborsi spesa richiesti rispetto a quanto previsto come massimo dal dirigente.
3. In relazione alle peculiarità dell'incarico, il soggetto competente può definire ulteriori criteri di selezione.

### ***Art. 7 – Casi di individuazione diretta***

1. Il soggetto competente può conferire un incarico in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione ed eventualmente attingendo dagli elenchi di accreditamento di cui all'art. 8, quando ricorrano le seguenti situazioni:
- a. in casi di particolare urgenza, adeguatamente motivati, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
  - b. per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
  - c. per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
  - d. per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'Unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
  - e. per incarichi comportanti una spesa inferiore a euro 20.000 onnicomprensivi;
  - f. quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 6, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;
  - g. nel caso in cui l'incarico costituisca continuazione o completamento di un programma, piano o progetto specifico già realizzato dal medesimo soggetto.

### ***Art. 8 – Elenchi di accreditamento***

1. Il Direttore Generale può formare una o più elenchi di accreditamento di soggetti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi dallo stesso stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività.
2. Il soggetto competente può ricorrere agli elenchi di accreditamento sia nel caso di procedure comparative di selezione ristrette solo ad alcuni soggetti, sia nel caso di affidamento diretto.

### ***Art. 9 - Formalizzazione dell'incarico e verifica dell'esecuzione***

1. L'incarico conferito è formalizzato mediante stipulazione di contratto nel quale sono specificati gli obblighi per il collaboratore e l'Amministrazione.
2. Nel contratto di incarico è specificato il tipo di collaborazione che si intende instaurare tra i tipi previsti dall'art. 2, co. 1, lett. a) – c). L'atto contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, del compenso e di eventuali rimborsi spesa.
3. Nel caso di incarico di consulenza ex art. 2, co. 2, lett. c) ed a prescindere dal tipo di collaborazione instaurata tra quelli previsti dall'art. 2, co. 1 del presente regolamento, il contratto deve contenere la clausola che l'efficacia del medesimo decorre dalla data di pubblicazione sul sito.
4. Il soggetto competente verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo. Verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso.

### ***Art. 10 - Pubblicazione dell'affidamento di incarichi***

1. Il soggetto competente, successivamente alla numerazione della determina di conferimento, rende noto l'incarico mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
2. La pubblicazione dell'incarico avverrà in una delle due sezioni dedicate agli incarichi. In particolare, una è relativa agli incarichi di studio, ricerca e consulenza, l'altra riguarda gli incarichi diversi dai precedenti.
3. Per ogni incarico devono essere indicati:
  - a. gli estremi della determina di conferimento dell'incarico;
  - b. il tipo di collaborazione instaurata;
  - c. il nominativo;



- d. l'oggetto;
- e. la durata;
- f. il compenso;
- g. eventuali rimborsi spesa;
- h. data di pubblicazione nel caso di affidamento di un incarico di consulenza al fine di farne decorrere l'efficacia, come previsto dall'art. 3, comma 18 della Legge 244/2007 (finanziaria 2008).

### ***Art. 11 - Normative particolari***

1. In relazione al tipo di collaborazione istaurata, dovranno essere espletati gli adempimenti in materia fiscale, previdenziale e assistenziale.
2. In particolare:
  - a. per gli incarichi di tipo occasionale non abituale (art. 2, co. 1, lett. b), dovrà essere versato il contributo alla gestione separata INPS nella misura dei 2/3 qualora il reddito annuo del collaboratore superi i 5.000 euro (D.L. 269/03 convertito nella L. 326/03);
  - b. per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 2, co. 1, lett. a) dovrà essere data comunicazione al Centro per l'impiego dell'inizio e del termine della collaborazione (art. 9 bis, co. 2 D.L. 510/96 come convertito dalla L. 608/96);
  - c. per gli incarichi di studio e consulenza (art. 2, co. 2, lett. a) e c), è necessaria la trasmissione alla sezione regionale della Corte dei Conti degli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro (art. 1, co. 173 L. 266/05);
  - d. per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione occasionale non abituale (art. 2, co. 1, lett. a) e b), in caso di recesso dal contratto da parte del collaboratore si osserva la procedura di cui alla L. 188/07 e D.M. 21/01/2008.

### ***Art. 12 - Responsabilità***

1. Ai sensi dell'art. 46, comma 3 del D.L n. 112/2008, come convertito dalla Legge n.133/2008, l'affidamento di incarichi effettuato in violazione del presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale a carico del soggetto competente.
2. Parimenti, il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è

causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

3. In particolare, in caso di mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 53, commi da 11 a 14 del D.Lgs 20/03/2001, n. 165, come integrato dalla Legge 133/2008, l'Amministrazione non potrà conferire nuovi incarichi.

### ***Art. 13 – Invio del Regolamento e comunicazioni alla Corte dei Conti***

1. Il presente regolamento, come pure le eventuali modifiche successive, è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dall'adozione, ai sensi dell'art. 3, comma 57 della legge 244/2007 (finanziaria 2008).
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 173 della legge 266/2005 (finanziaria 2006), per compensi superiori a euro 5.000,00 sono trasmessi alla sezione regionale della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo sulla gestione.

### ***Art. 14 - Disapplicazioni e norme di rinvio***

1. Sono disapplicate tutte le disposizioni regolamentari di questo Ente che risultano incompatibili con il presente regolamento e, in particolare:
  - il Regolamento "Regolamento Comunale per l'affidamento degli incarichi professionali a professionisti esterni", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 231 del 8 giugno 1989;
  - l'art. 29 del "Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici comunali" avente oggetto "Incarichi professionali esterni";
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa generale e alla regolamentazione interna vigente al momento del conferimento degli incarichi anche per la specifica finalità di garantire la trasparenza, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica.